

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3631

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2005

—————

Misure per gli enti locali e per le manifestazioni sportive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone alcune incisive misure in favore degli enti locali, che com'è noto rappresentano uno dei principati motori di investimento nel Paese.

All'articolo 1 si prevede un incentivo al rafforzamento dei servizi locali. Pertanto gli enti locali che nel 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate dagli enti medesimi, possono eccedere i vigenti limiti di spesa per investimenti fino al 20 per cento del valore del patrimonio netto per fusioni e acquisti tra aziende partecipate dal medesimo ente, fino al 30 per cento per fusioni o acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate da più enti locali, fino al 40 per cento per fusioni che prevedano il ricorso a capitale privato per il finanziamento di almeno il 30 per cento del costo totale degli investimenti da realizzare nel periodo 2005-2007.

Si stabilisce inoltre che gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Al comma 3 si prevede che l'onere del pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Si precisa infatti che l'onere della suddetta tassa o tariffa per quanto riguarda le scuole statali è a carico dello Stato, come affermato dalla Cassazione e sulla base dell'impegno assunto dal Go-

verno in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nell'articolo 2 si propone di estendere agli enti locali le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività spettacolistiche dagli stessi organizzate già previste per le associazioni sportive dilettantistiche. L'agevolazione trova la sua giustificazione nella constatazione oggettiva che l'ente locale costituisce un soggetto il cui livello di «pericolosità fiscale» è pari a zero. Senza contare che gli strumenti di controllo interno propri di ogni ente consentono di escludere ogni ipotesi di comportamento fraudolento a livello individuale.

Pertanto, il regolamento di semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, che consente alle società e associazioni sportive dilettantistiche di certificare i corrispettivi derivanti dalle manifestazioni con i tradizionali biglietti e abbonamenti vistati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), si estenderà anche agli enti locali. I citati soggetti, quindi, sono esclusi dall'obbligo di emettere titoli di accesso agli spettacoli con appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate come previsto dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

Da ultimo, va sottolineato che l'agevolazione sopra prevista si colloca nel solco di un indirizzo legislativo che fin dal 1996 ha ricompreso fra le operazioni escluse dall'obbligo generale di certificazione dei corrispettivi «le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi» (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, articolo 2, lettera qq)).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizi pubblici locali)

1. Gli enti locali che nel periodo 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate dagli enti medesimi, possono eccedere i vigenti limiti di spesa per investimenti nelle seguenti misure:

a) fino al 20 per cento del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate dal medesimo ente;

b) fino al 30 per cento del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate da più enti locali;

c) fino al 40 per cento del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di gestione dei pubblici servizi partecipate da più enti locali che prevedano il ricorso a capitale privato per il finanziamento di almeno il 30 per cento del costo totale degli investimenti da realizzare nel periodo 2005-2007.

2. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

3. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo

3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Art. 2.

(Manifestazioni sportive)

1. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.